

Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2004²,
decreta:

I

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- b. in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni dei collaboratori o analoghe remunerazioni;

Art. 17 rubrica e cpv. 1

Principio

¹ Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi d'anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, i vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni dei collaboratori e altri vantaggi valutabili in denaro.

Art. 17a Partecipazioni dei collaboratori

¹ Sono considerate partecipazioni vere e proprie dei collaboratori:

- a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altri tipi che la datrice di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
- b. le opzioni per l'acquisto delle partecipazioni di cui alla lettera a.

¹ RS 101

² FF 2005 495

³ RS 642.11

² Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

Art. 17b Proventi di partecipazioni vere e proprie dei collaboratori

¹ Ad eccezione delle opzioni bloccate o non quotate in borsa, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie dei collaboratori sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

² Per il calcolo della prestazione imponibile sulle azioni dei dipendenti si tiene conto dei termini di attesa concedendo una riduzione del valore venale del 6 per cento per anno di attesa. La riduzione si applica per dieci anni al massimo.

³ I vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione diminuito del prezzo di esercizio. La quota della prestazione imponibile corrispondente all'aumento di valore dell'azione tra il momento dell'assegnazione dell'opzione e quello del suo esercizio è ridotta del 10 per cento per ogni anno di attesa, ma al massimo del 50 per cento.

Art. 17c Proventi di partecipazioni improprie dei collaboratori

I vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni improprie dei collaboratori sono imponibili al momento della realizzazione dell'indennizzo.

Art. 17d Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto di opzioni dei collaboratori bloccate (art. 17b cpv. 3) e la nascita del diritto all'esercizio, i vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 20 cpv. 1 lett. c

¹ Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

- c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965⁴ sull'imposta preventiva, l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale

⁴ RS 642.21

dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1^{bis} della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva);

Art. 84 cpv. 2

² Sono imponibili tutti i redditi risultanti da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, *partecipazioni dei collaboratori* e altri vantaggi valutabili in denaro come anche i proventi compensativi come le indennità giornaliere versate da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 93 cpv. 1 e 2

¹ Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, *partecipazioni dei collaboratori* ed altre remunerazioni loro versate.

² Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, *partecipazioni dei collaboratori* e altre remunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

Art. 97a Beneficiari delle partecipazioni dei collaboratori

¹ Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni bloccate dei collaboratori (art. 17b cpv. 3) devono, conformemente all'articolo 17d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

² L'aliquota dell'imposta è fissata all'11,5 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

Art. 98 Definizione

Sono contribuenti domiciliati all'estero ai sensi degli articoli 92–97a le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 100 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:

- d. versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni dei collaboratori esercitate all'estero. L'impresa datrice di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

Art. 129 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione per ogni periodo fiscale:

- d. i datori di lavoro sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie dei collaboratori, nonché sull'assegnazione e sull'esercizio delle opzioni dei collaboratori.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4 cpv. 2 lett. b

² Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- b. in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni dei collaboratori o analoghe remunerazioni;

Art. 7a Partecipazioni dei collaboratori

¹ Sono considerate partecipazioni vere e proprie dei collaboratori:

- a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altri tipi che la datrice di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
- b. le opzioni per l'acquisto delle partecipazioni di cui alla lettera a.

² Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

Art. 7b Proventi di partecipazioni vere e proprie dei collaboratori

¹ I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie dei collaboratori, ad eccezione delle opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

² Per il calcolo della prestazione imponibile sulle azioni di dipendenti occorre tenere conto dei termini di attesa, concedendo una riduzione del valore venale del 6 per cento per anno di attesa. La riduzione si applica per dieci anni al massimo.

³ I vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione diminuito

⁵ RS 642.14

del prezzo di esercizio. La quota della prestazione imponibile corrispondente all'aumento di valore dell'azione tra il momento dell'assegnazione dell'opzione e quello del suo esercizio è ridotta del 10 per cento per ogni anno di attesa, ma al massimo del 50 per cento.

Art. 7c Proventi di partecipazioni improprie dei collaboratori

I vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni improprie dei collaboratori sono imponibili al momento della realizzazione dell'indennizzo.

Art. 7d Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto di opzioni dei collaboratori bloccate (art. 17b cpv. 3) e la nascita del diritto all'esercizio, i vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 14a Stima delle partecipazioni dei collaboratori

¹ Le partecipazioni dei collaboratori di cui all'articolo 7b capoverso 1 sono stimate al loro valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.

² Le partecipazioni dei collaboratori di cui agli articoli 7b capoverso 3 e 7c devono essere dichiarate alla loro assegnazione senza indicazione del valore imponibile.

Art. 32 cpv. 3

³ L'imposta alla fonte viene calcolata sui proventi lordi e si estende a tutti i proventi da attività lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori, *i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni dei collaboratori* e le prestazioni in natura, come pure i proventi compensativi.

Art. 35 cpv. 1 lett. c, d ed i (nuova)

¹ Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:

- c. i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, *partecipazioni dei collaboratori* e analoghe remunerazioni che vengono loro versati;
- d. i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi stabilimento d'impresa nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, *partecipazioni dei collaboratori* e analoghe remunerazioni che vengono loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa;

- i. le persone che sono domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni bloccate dei collaboratori (art. 17b cpv. 3), devono una quota proporzionale dell'imposta, conformemente all'articolo 17d, per il vantaggio valutabile in denaro.

Art. 37 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:

- i. versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni dei collaboratori esercitate all'estero. L'impresa datrice di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

Art. 45 lett. e (nuova)

Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

- e. i datori di lavoro sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie dei collaboratori, nonché sull'assegnazione e sull'esercizio delle opzioni dei collaboratori.

Art 72e Adeguamento della legislazione cantonale

I Cantoni adeguano la loro legislazione entro il momento dell'entrata in vigore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.